

R. Commissariato Liquidazione Usi Civici - Bologna



In carta libera a sensi dell'art.40 legge 16 giugno  
1927 n.I766

IL R. COMMISSARIO

Cron.N. 884

per la liquidazione degli usi civici con sede in Bo-  
logna, ha emesso il seguente

D E C R E T O

nella procedura di accertamento e di sistemazione  
dei beni e diritti di uso civico nel Comune di Por-  
retta Terme (già Bagni della Porretta) in Prov.di Bo-  
logna.

Esaminati gli atti - osserva -

La Giunta d'Arbitri di Vergato, con sentenza 5-  
12 maggio 1892 assegnò in proprietà all'universali-  
tà degli abitanti delle frazioni di Capugnano e di  
Castelluccio del Comune di Bagni della Porretta(ora  
Porretta Terme), in corrispettivo delle abolite ser-  
vità di legnatico e di pascolo, gravanti sui beni di  
detto Comune, un'estensione di Ett.337.90.50 di ter-  
reno; con altra decisione 28 luglio 1911 della mede-  
sima Giunta, <sup>su</sup>reclamo delle anzidette frazioni, furo-  
no ad esse assegnati altri Ett.141.20.60; cosicchè  
in complesso, la superficie di cui le frazioni di Ca-  
pugnano e di Castelluccio divennero assegnatarie, fu  
complessivamente di Ett.479.11.10 secondo i dati del  
vecchio catasto. Al Comune rimasero in piena proprie-

tà Ett.311.46.30 -

In seguito, gli utenti delle due frazioni, si costituirono in associazioni separate, che presero il nome di "Consorzio Utilisti di Castelluccio" e "Consorzio Utilisti di Capugnano", addivenendo con atto 18 dicembre 1913 del notar Gaetano Battelli di Lizzano in Belvedere, alla ripartizione delle terre, come sopra loro promiscuamente assegnate, in modo che al Consorzio Utilisti di Castelluccio pervennero Ett.275.75.34 e a quello di Capugnano Ett.195.01.62, secondo i dati del nuovo catasto.

Soppravvenuta il R.D.Legge 22 maggio 1924 n.75II, i due Consorzi denunziavano la loro esistenza a questo R.Commissariato, che iniziò la procedura di sistemazione, disponendo, con ordinanza 22 ottobre 1925, l'istruzione della pratica, ai fini della identificazione dei terreni spettanti a ciascun Consorzio, dell'accertamento delle eventuali usurpazioni, del regolare funzionamento delle rispettive amministrazioni e dell'opportunità di costituire un'azienda silvo-pastorale, ai sensi del R.D.30 dicembre 1923 n.3267.

In seguito alla eseguita istruttoria, si provvede alla reintegra amichevole delle zone che risultarono illegittimamente occupate da privati, dandone atto, quanto al Consorzio Utilisti di Capugnano, con verba-

li 28 marzo, 3 aprile e 10 agosto 1926, omologati con ordinanza 17 agosto stesso anno; quanto al Consorzio Utilisti di Castelluccio con verbali 1° dicembre 1926, 16 marzo, 27 aprile, 15 e 22 giugno 1927, omologati con ordinanze 18 giugno e 1° luglio stesso anno. I beni reintegrati rientrarono tutti nel possesso dei rispettivi Consorzi e furono per il Consorzio di Capugnano di Ett. 0.71.22 e per quello di Castelluccio di Ett. 10.19.01. Vennero altresì <sup>richieste ed</sup> eseguite le relative voltu-  
re catastali.

Poscia, con ordinanza rispettivamente del 23 dicembre 1926 e del 5 ottobre 1927, fu dichiarata l'esistenza dei demani collettivi denominati "Consorzio Utilisti di Capugnano" e "Consorzio Utilisti di Castelluccio" accertando che ai primi appartengono in proprietà beni per complessivi Ett. 195.01.62 e al secondo per Ett. 275.27.67, partitamente e catastalmente precisati, i quali vennero tutti assegnati alla categoria a dell'art. 9 del R.D.L. 22 maggio 1924 n. 751, siccome convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente.

Nel Comune di Porretta Terme esisteva inoltre un bosco denominato "Promiscuo" sul quale veniva esercitato in comunione il pascolo dei naturali di detto Comune e da quelli dei Comuni finitimi di Granaglione

470'29'29

e di Lizzano in Belvedere. Iniziata la procedura di scioglimento della promiscuità, si raggiungeva l'accordo amichevole tra i tre podestà, i quali, previa regolari deliberazioni, riconoscevano con atti 18 gennaio 1929 che si trattava di una promiscuità particolare per condominio in parti uguali, per cui a ciascuno dei tre Comuni spettava in proprietà pro-indiviso la terza parte del bosco, convenendo che sulla base di tale criterio si dovesse addivenire allo scioglimento della comunione e alla divisione dell'immobile.

Questo Commissariato omologava la conciliazione con ordinanza di pari data (18 gennaio 1929), che non veniva però approvata dal Ministero dell'Economia Nazionale, per motivo che la pratica non era integrata con gli atti tecnici riguardanti la delimitazione ed il valore dell'intero tenimento boschivo "Promiscuo" e con quelli della corrispondente quota da assegnarsi a ciascun Comune.

Non credettero i tre podestà di provvedere all'accertamento dei richiesti rilievi tecnici, osservando come il valore del "Promiscuo" non giustificasse la relativa spesa e dichiarando di essere piuttosto disposti a rinunciare alla proprietà di esso, tanto più che la ragione per cui aveva avuto origine la comunione, rappresentata dal fatto della esistenza in luogo di una

sorgente che serviva di abbeveratoio ai greggi dei tre Comuni, era venuta meno per essersi quella sorgente essicata.

Dopo un'annosa corrispondenza, i tre podestà, con distinte deliberazioni debitamente approvate stabilirono di chiedere al Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste declaratoria di alienabilità del bosco "Promiscuo", ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 R.D. 26 febbraio 1928 n. 332. Con le stesse deliberazioni si precisava, a rettifica delle precedenti, che il bosco suddetto figurava in catasto ai mappali 26 e 27 del foglio 35 del Comune di Porretta Terme, della superficie di Ett. 8.71, e la rendita di L. 34,87.

Questo Commissariato, con altra ordinanza 8 febbraio 1938, omologava una seconda volta la conciliazione intervenuta fra i tre Comuni, di cui al verbale 18 gennaio 1929, con la rettifica anzidetta ed esprimeva parere favorevole alla declaratoria di alienabilità.

Il Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste, con decreto 23 aprile 1938, approvava le ordinanze 18 gennaio 1929 e 8 febbraio 1938 ed autorizzava l'alienazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 dell'intero bosco "Promiscuo" da effettuarsi con le formalità di legge, disponen-

do che la somma ricavanda fosse ripartita in parti uguali fra i tre Comuni proprietari ed investita dai rispettivi podestà in titoli del Debito Pubblico, intestati alla frazione di Granaglione, alla frazione di Lizzano in Belvedere e alla frazione di Capugnano di Porretta Terme, apponendo su ciascun titolo il vincolo a favore del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, per essere le somme destinate, occorrendo, ad opere permanenti d'interesse generale delle tre frazioni anzidette.

Ulteriori accertamenti per stabilire l'esistenza di altri beni eventualmente soggetti ad usi civici hanno dato questo risultato:

Dall'estratto del vigente catasto figurano intestati al Comune Ettari 322.62.02, di cui soltanto 260.85.86 si possono identificare come facenti parte di quelli rimasti di sua piena proprietà dopo l'assegnazione della Giunta d'Arbitri. La differenza di Ett. 61.75.16 è rappresentata da 65 piccoli appezzamenti, denominati "Preselle" di natura seminativa, con poco pascolo cespugliato. Con deliberazioni 22 luglio 1926, 28 gennaio e 26 maggio 1928, tutte approvate dalla G.P.A., il Comune dispose la vendita di dette "Preselle" che fu eseguita, per la gran parte di esse, tra il 1938 e il 1939, con le

conseguenti volture ai nomi degli acquirenti, come risulta dalle annotazioni di aggiornamento in calce al certificato catastale.

Rimangono pochi altri appezzamenti, anch'essi destinati alla vendita, che il Comune ha premura di effettuare nell'interesse proprio e dell'economia agricola, in quanto, passando in mano a coltivatori diretti, saranno migliorati e resi più produttivi.

Le informazioni fornite dal Podestà e dall'autorità forestale escluderebbero, a memoria d'uomo, l'esistenza di usi civici sui beni anzidetti, di cui non è stato possibile accertare l'originaria provenienza. Mancano peraltro elementi particolari per contrastare l'opinione del Comune che si tratti di beni patrimoniali, di cui ha sempre liberamente disposto mediante l'affitto, senza che mai la popolazione accampasse alcun diritto su di essi.

In tale situazione si ritiene non esservi luogo ad ulteriori operazioni.

P. Q. M.

Dichiara chiuse le operazioni demaniali nel Comune di Porretta Terme ed ordina l'archiviazione dei relativi atti.

Bologna il 15 Giugno 1942=XX

IL R. COMMISSARIO

IL SEGRETARIO

*Manzani*

*Fugiarotti*



COMUNE DI PORRETTA TERME

N. 76 di prot. li 27 giugno 1942 XX.

Affisso e pubblicato a norma di legge all'albo Pretorio e nei luoghi soliti del Comune il presente decreto di chiusura usi civici dal 27 giugno 1942 XX al 27 luglio 1942 XX e senza opposizione alcuna.

Il Messo Comunale

F<sup>o</sup> illeggibile

V<sup>o</sup> il Podestà

F<sup>o</sup> illeggibile

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario

